

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 04/46/2011

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 12.06.2009 Pi.An. impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'AGENZIA delle ENTRATE aveva accertato in relazione alla sua attività imprenditoriale maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati e determinato conseguentemente maggiori imposte.

A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità dell'accertamento perché fondato esclusivamente sugli studi di settore e perciò su mere presunzioni non suffragate da altri elementi di prova; in ogni caso per carenza di motivazione.

Si costituiva l'Ufficio contestando la fondatezza del ricorso: in particolare rilevava che a fronte del rilievo della non adeguatezza dei ricavi riscontrati rispetto all'attività d'impresa della ricorrente, la stessa invitata al contraddittorio non si era presentata non onerando l'onere probatorio su di lei gravante, e così suffragando, sia pure indirettamente, l'ipotesi di una maggiore redditività prospettata dall'Ufficio.

All'odierna udienza la Commissione, dopo la discussione orale, ha deciso come da dispositivo.

Preliminarmente osserva la Commissione che dalla mancata presentazione della ricorrente all'invito al contraddittorio non può desumersi alcun riconoscimento, neppure implicito, della correttezza dell'accertamento dell'A.F.: la rilevanza di tale scelta è soltanto con riferimento all'onere delle spese del giudizio nel senso che l'accoglimento del ricorso non giustifica anche il recupero delle spese processuali dall'AGENZIA delle ENTRATE in quanto esse avrebbero potuto essere evitate aderendo ad un confronto diretto con l'A.F. diretto appunto a definire il contenzioso evitando un giudizio.

Il fulcro della questione è invece sull'utilizzo degli "studi di settore". L'accertamento dell'Ufficio fondato sugli "studi di settore" mostra nello specifico tutta la sua incongruenza, quando ignora la specificità aziendale dell'impresa in esame: in effetti si assiste ad una valorizzazione di premesse generiche e puramente teoriche ed allo sviluppo di osservazioni palesemente non aderenti alla realtà del mercato produttivo.

In particolare l'Ufficio non ha tenuto presente da un lato che si trattava di un'attività "monomandataria" per una società SDA Express Courier spa che comportava la tenuta di una contabilità rigorosa sia come fatturazione che come certificazione di provvigioni assoggettate a ritenuta d'acconto; inoltre, dato particolarmente significativo, che il contratto era stato risolto dopo soli 16 mesi per mancato raggiungimento degli obiettivi contrattualmente definiti; infine che il "cluster" utilizzato non si addiceva affatto all'attività della contribuente.

A fronte di questi elementi rilevanti la tesi dell'AGENZIA delle ENTRATE incentrata sostanzialmente nella mancata difesa da parte della contribuente nella fase antecedente al contenzioso e quindi sul mancato assolvimento all'onere probatorio risulta di scarso significato e peso processuale.

In carenza dunque di altri elementi di ragionevolezza l'accertamento va annullato, con compensazione delle spese del giudizio in considerazione dei moti indicati in precedenza.

P.Q.M.

la Commissione tributaria provinciale di Milano sez 46 accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento.

Spese compensate